Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE CALABRIA

Via Contessa Clemenza n. 1 – 88100 CATANZARO
TEL.. 0961 752841/2 - FAX. 0961 752795

Indirizzo Internet: www.crcalabria.it

e-mail: segreteria@crcalabria.it

Posta Certificata:segreteria@pec.crcalabria.it
tesseramento@pec.crcalabria.it
amministrazione@pec.crcalabria.it
giustiziasportiva@pec.crcalabria.it

Stagione Sportiva 2020/2021

Comunicato Ufficiale n° 44 del 21 Ottobre 2020

1. DELIBERE DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

Il Tribunale Federale Territoriale, riunitosi a Catanzaro il 12 Ottobre 2020, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Sigg.ri :

- Avv. Fabio	MIGLIACCIO	PRESIDENTE;
- Avv. Paolo	MORICA	COMPONENTE;
- Avv. Fabio	IIRITANO	COMPONENTE.

con l'assistenza alla segreteria del Sig. Libero Ambrosio;
in rappresentanza della Procura Federale: il Sostituto Procuratore Federale Avv. Nicola Monaco.

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n° 4 a carico di:

- MOLINARI Leonardo, direttore generale e rappresentante legale con poteri di firma, all'epoca dei fatti, della società A.S.D. F.C. CALCIO ACRI per la violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del previgente Codice di Giustizia Sportiva (ora trasfuso nell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva pubblicato in C.U. F.I.G.C. n. 139/A del 17 giugno 2019) (inosservanza di norme federali e comportamento contrario ai principi di lealtà, correttezza e probità nei rapporti comunque riferibili all'attività sportiva) in relazione al C.U. L.N.D. n. 1 del 01.07.2018 punto 14 Allenatori (stagione sportiva 2018/2019) per aver sottoscritto in data 25.10.2018 con Andreoli Angelo (allenatore professionista seconda categoria – codice 47.847) per la conduzione tecnica della prima squadra partecipante al campionato Eccellenza regione Calabria un accordo economico per complessivi Euro 9.000,00 oltre rimborso spese, su modello errato ovvero accordo tipo a titolo oneroso tra società aderenti alla LND e allenatori dilettanti anziché accordo tipo a titolo oneroso tra società aderenti alla LND e allenatori professionisti, contenente la previsione di rimborsi spese non dovute agli allenatori professionisti in quanto nei compensi dovuti agli Allenatori Professionisti, incaricati nelle società dilettantistiche, il rimborso spese è ricompreso nel premio di tesseramento.
- società A.S.D. F.C. CALCIO ACRI (già F.C. CALCIO ACRI S.C.S.D) per rispondere a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2 del previgente C.G.S. (oggi trasfuso nell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva pubblicato in C.U. F.I.G.C. n. 139/A del 17 giugno 2019) in relazione alle condotte ascritte rispettivamente al direttore generale con poteri di firma, all'epoca dei fatti Molinari Leonardo ed all'allenatore Andreoli Angelo.
Deferimento Procura Federale Prot. 3636/1061 pf 19 20 GC/LDF/AS DEL 23 settembre 2020.

IL DEFERIMENTO

Il Procuratore Federale f.f. ed il Procuratore Federale Aggiunto
letti gli atti dell'attività di indagine espletata nel procedimento disciplinare n. 1061 pf 2019/2020, avente ad oggetto: " Indebita richiesta da parte dell'allenatore professionista di 2° categoria al Collegio Arbitrale c/o la LND in danno della ASD ACRI per rimborso spese per un ammontare di € 5.227,00 non previsti per gli allenatori professionisti essendo

ricompresi nel premio di addestramento ed uso di modulo errato, in quanto depositato quello previsto per allenatori dilettanti, e non per allenatori professionisti che operano per Società dilettantistiche". Iscritto nel registro dei procedimenti della Procura Federale in data 09.06.2020 al n.1061 pf 19-20;
vista la comunicazione di conclusione delle indagini del 04.08.2020 trasmessa ai soggetti sottoposti alle indagini, tra i quali Angelo Andreoli ha presentato memoria con pec tramite il difensore nominato Avv. Salvatore Romeo, in data 29.08.2020, mentre gli altri indagati Molinari Leonardo e società A.S.D. F.C. CALCIO ACRF non hanno presentato memorie né hanno chiesto di essere sentiti;
rilevato che nel corso dell'attività istruttoria compiuta nel procedimento in oggetto sono stati espletati vari atti di indagine fra i quali appaiono assumere particolare valenza dimostrativa:
A) Nota-denuncia dell'11.03.2020 (prot.11.941 Procura Federale del 25.03.2020) trasmessa alla Procura Federale dal Collegio Arbitrale presso LND con allegati gli atti relativi al lodo arbitrale ivi compresi l'accordo economico ANDREOLI Angelo/ A.S.D. F.C. CALCIO ACRI sottoscritto il 25.10.2018 (Euro 9.000,00 oltre rimborso spese) per la conduzione tecnica della prima squadra partecipante al campionato Eccellenza Calabria , richiesta tesseramento Settore Tecnico Figc / A.S.D. F.C. CALCIO ACRI del 25.10.2018 (allenatore campionato Eccellenza Comitato Regionale Calabria), tabulato del Settore Tecnico Figc relativo al tecnico Angelo Andreoli (allenatore professionista seconda categoria - codice 47.847) ed il lodo arbitrale (ricorso 54/90) reso il 12.12.2019 (C.U. n.6/2019) (doc.2) ;
B) Interrogazione AS400 società A.S.D. F.C. CALCIO ACRI stagione sportiva 2019/2020 (doc. 3);
C) Interrogazione dirigenti e tesserati AS400 società A.S.D. F.C. CALCIO ACRI stagione sportiva 2018/2019 (doc. 4);
D) Interrogazione AS400 MOLINARI Leonardo società A.S.D. F.C. CALCIO ACRI stagione sportiva 2018/2019 (doc. 5);
E) C.U. LND n. 1 punto 14 Allenatori stagione sportiva 2018/2019 del 01.07.2018 (doc.6);
ritenuto che dalla complessiva attività di indagine compiuta e dagli atti sopra indicati è emerso che nel corso della stagione sportiva 2018/2019 Angelo Andreoli (tecnico iscritto nei Ruoli del Settore Tecnico – allenatore professionista seconda categoria - codice 47.847) sottoscriveva in data 25.10.2018 con la società F.C. CALCIO ACRI S.C.S.D. (ora A.S.D. F.C. CALCIO ACRI) , rappresentata dal Direttore Generale con poteri di firma Molinari Leonardo, un accordo economico per complessivi Euro 9.000,00 oltre rimborso spese, per la conduzione tecnica della prima squadra partecipante al campionato Eccellenza Regione Calabria. Rilevato che detto accordo risulta sottoscritto su modello errato ovvero accordo tipo a titolo oneroso tra società aderenti alla LND e allenatori dilettanti anziché accordo tipo a titolo oneroso tra società aderenti alla LND e allenatori professionisti, contravvenendo a quanto stabilito dal C.U. L.N.D. n.1 del 01.07.2018 al punto 14 Allenatori stagione sportiva 2018/2019;
rilevato, altresì, che successivamente, a seguito del mancato pagamento da parte della società F.C. CALCIO ACRI S.C.S.D. (ora A.S.D. F.C. CALCIO ACRI) del saldo reclamato di Euro 7.500,00 (avendo ricevuto euro 1.500,00 a fronte di euro 9.000,00 pattuiti per premio di tesseramento) oltre Euro 5.227,20 per rimborso spese, il tecnico Angelo Andreoli adiva il Collegio Arbitrale LND allegando nel ricorso, conclusosi con lodo arbitrale del 12.12.2019, l'accordo sottoscritto. Il Collegio Arbitrale emanava il lodo, accoglieva parzialmente il ricorso dichiarando l'obbligo della società A.S.D. F.C. CALCIO ACRI a corrispondere all'Andreoli la somma complessiva di Euro 7.510.00 (premio tesseramento ed interessi equitativamente calcolati) , dichiarando non dovuto il rimborso spese in quanto nei compensi dovuti agli Allenatori Professionisti, incaricati nelle società dilettantistiche, il rimborso spese è ricompreso nel premio di tesseramento e trasmetteva gli atti alla Procura Federale per le somme indebite richieste relative a rimborsi spese non dovute agli allenatori professionisti nonché per aver stipulato e firmato un accordo economico oneroso per allenatori dilettanti e non per allenatori professionisti operanti in società dilettantistiche;
rilevato, altresì, che le argomentazioni di cui alla memoria del tecnico Andreoli Angelo inviata tramite il difensore nominato Avv. Salvatore ROMEO con pec del 29.08.2020 non possono essere condivise essendo inidonee ad escludere la responsabilità degli indagati per le violazioni contestate ed accertate;
ritenuto che dalla complessiva attività di indagine compiuta e dagli atti sopra indicati appaiono emergere i seguenti comportamenti posti in essere da:
- MOLINARI Leonardo, direttore generale e rappresentante legale con poteri di firma, all'epoca dei fatti, della società A.S.D. F.C. CALCIO ACRI ha violato l'art. 1 bis, comma 1, del previgente Codice di Giustizia Sportiva (ora trasfuso nell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva pubblicato in C.U. F.I.G.C. n. 139/A del 17 giugno 2019) (inosservanza di norme federali e comportamento contrario ai principi di lealtà, correttezza e probità nei rapporti comunque riferibili all'attività sportiva) in relazione al C.U. L.N.D. n. 1 del 01.07.2018 punto 14 Allenatori (stagione sportiva 2018/2019) per aver sottoscritto in data 25.10.2018 con Andreoli (allenatore professionista seconda categoria – codice 47.847) per la conduzione tecnica della prima squadra partecipante al campionato Eccellenza regione Calabria un accordo economico per complessivi Euro 9.000,00 oltre rimborso spese, su modello errato ovvero accordo tipo a titolo oneroso tra società aderenti alla LND e allenatori dilettanti anziché accordo tipo a titolo oneroso tra società aderenti alla LND e allenatori professionisti, contenente la previsione di rimborsi spese non dovute agli allenatori professionisti in quanto nei compensi dovuti agli Allenatori Professionisti, incaricati nelle società dilettantistiche, il rimborso spese è ricompreso nel premio di tesseramento.
ritenuto, altresì, che da tali comportamenti consegue la responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2 , del previgente Codice di Giustizia Sportiva (ora trasfuso nell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva

pubblicato in C.U. F.I.G.C. n. 139/A del 17 giugno 2019) della società A.S.D. F.C. CALCIO ACRI (già F.C. CALCIO ACRI S.C.S.D) per le condotte antiregolamentari ascritte rispettivamente al direttore generale con poteri di firma, all'epoca dei fatti Leonardo Molinari ed all'allenatore Angelo Andreoli;
considerato che per quanto concerne le violazioni poste in essere da Angelo Andreoli (allenatore professionista seconda categoria - codice 47.847) [violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del previgente Codice di Giustizia Sportiva (ora trasfuso nell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva pubblicato in C.U. F.I.G.C. n. 139/A del 17 giugno 2019) (inosservanza di norme federali e comportamento contrario ai principi di lealtà, correttezza e probità nei rapporti comunque riferibili all'attività sportiva) e l'art 37 comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico (secondo il quale i Tecnici inquadrati nell'Albo e nei ruoli del Settore Tecnico sono tenuti al rispetto dello Statuto e di tutte le norme federali) in relazione al C.U. L.N.D. n. 1 del 01.07.2018 punto 14 Allenatori (stagione sportiva 2018/2019) perché nella stagione sportiva 2018/2019 sottoscriveva in data 25.10.2018 con la società F.C. CALCIO ACRI S.C.S.D. (ora A.S.D. F.C. CALCIO ACRI), per la conduzione tecnica della prima squadra partecipante al campionato Eccellenza regione Calabria un accordo economico per complessivi Euro 9.000,00 oltre rimborso spese, su modello errato ovvero accordo tipo a titolo oneroso tra società aderenti alla LND e allenatori dilettanti anziché accordo tipo a titolo oneroso tra società aderenti alla LND e allenatori professionisti e per aver richiesto successivamente in sede di ricorso dinanzi al Collegio Arbitrale LND somme indebite relative a rimborsi spese non dovute agli allenatori professionisti in quanto nei compensi dovuti agli Allenatori Professionisti, incaricati nelle società dilettantistiche, il rimborso spese è ricompreso nel premio di tesseramento] si provvede con autonomo atto al deferimento alla competente Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico Figc; .
per i motivi sopra esposti, vista la proposta del Sostituto Procuratore Federale, Avv. Tullio Cristaudo,

HANNO DEFERITO

Innanzi al Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria:
- MOLINARI Leonardo, direttore generale e rappresentante legale con poteri di firma, all'epoca dei fatti, della società A.S.D. F.C. CALCIO ACRI per la violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del previgente Codice di Giustizia Sportiva (ora trasfuso nell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva pubblicato in C.U. F.I.G.C. n. 139/A del 17 giugno 2019) (inosservanza di norme federali e comportamento contrario ai principi di lealtà, correttezza e probità nei rapporti comunque riferibili all'attività sportiva) in relazione al C.U. L.N.D. n. 1 del 01.07.2018 punto 14 Allenatori (stagione sportiva 2018/2019) per aver sottoscritto in data 25.10.2018 con il sig. ANDREOLI Angelo (allenatore professionista seconda categoria – codice 47.847) per la conduzione tecnica della prima squadra partecipante al campionato Eccellenza regione Calabria un accordo economico per complessivi Euro 9.000,00 oltre rimborso spese, su modello errato ovvero accordo tipo a titolo oneroso tra società aderenti alla LND e allenatori dilettanti anziché accordo tipo a titolo oneroso tra società aderenti alla LND e allenatori professionisti, contenente la previsione di rimborsi spese non dovute agli allenatori professionisti in quanto nei compensi dovuti agli Allenatori Professionisti, incaricati nelle società dilettantistiche, il rimborso spese è ricompreso nel premio di tesseramento.
- la società A.S.D. F.C. CALCIO ACRI (già F.C. CALCIO ACRI S.C.S.D) per rispondere a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2 del previgente C.G.S. (oggi trasfuso nell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva pubblicato in C.U. F.I.G.C. n. 139/A del 17 giugno 2019) in relazione alle condotte ascritte rispettivamente al direttore generale con poteri di firma, all'epoca dei fatti MOLINARI Leonardo ed all'allenatore ANDREOLI Angelo.
IL DIBATTIMENTO
Nella riunione del 19 ottobre 2020 è comparso davanti a questo Tribunale Federale Territoriale il Sostituto Procuratore Federale Avv. Nicola Monaco
Nessuno è comparso per i deferiti
LE RICHIESTE DELLA PROCURA FEDERALE
Il Sostituto Procuratore Federale ha ampiamente illustrato i motivi del deferimento ed ha formulato la seguente richiesta:
- per **Molinari Leonardo** l'inibizione per mesi tre
- per la società **A.S.D. F.C. CALCIO l'ammenda di € 500**

I MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene il Tribunale Federale Territoriale che gli elementi documentali raccolti integrino gli estremi dell'illecito contestato.

P.Q.M.
il Tribunale Federale Territoriale preso atto delle richieste del Sostituto Procuratore Federale e delle risultanze del dibattimento irroga:
- per Molinari Leonardo l'inibizione per mesi 3 a decorrere dal 25 febbraio 2021 data di consumazione di precedente inibizione;
- per la società A.S.D. F.C. CALCIO ACRI l'ammenda di € 500,00.

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE N° 5 A CARICO della Società U.S.D. PAOLANA
per rispondere:
a) a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore all'epoca dei fatti (art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente), dei comportamenti del presidente LO GATTO GIUSEPPE, il quale: 1) ha sottoscritto in data 4.1.2018 la richiesta di tesseramento e l'accordo economico relativi all'allenatore CALIGIURI BRUNO VITTORIO, documenti che, come emerso dalla perizia grafologica disposta dal Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Dilettanti nel procedimento relativo al ricorso n. 93/89 proposto dal Sig. CALIGIURI BRUNO VITTORIO, non erano stati firmati dal predetto allenatore ma da altro soggetto (evidentemente riconducibile alla citata compagine sociale) e successivamente per avere inviato, pur consapevole della falsità delle firme in questione, in data 5.1.2018 tali documenti al Comitato Regionale Calabria della F.I.G.C.-LND; 2) ha ribadito, nell'ambito del citato giudizio arbitrale, la veridicità di tali documenti mediante le deduzioni, inviate tramite pec, del 2.1.2019 e dell'11.2.2019 (Fatti commessi in Paola in data 4.1.2018, 5.1.2018, 2.1.2019 e 11.2.2019);
b) a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore all'epoca dei fatti (art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva vigente), dei comportamenti del soggetto, non identificato ma riconducibile alla predetta società, che ha materialmente falsificato le firme del Sig. CALIGIURI BRUNO VITTORIO sulla richiesta di tesseramento e sull'accordo economico del 4.1.2018 (Fatto commesso in Paola in data 4.2.2018).
Deferimento Procura Federale Prot. 3750/777 pf 19 20 MDL/PS DEL 24 settembre 2020.

IL DEFERIMENTO

Il Procuratore Federale Interregionale,
Letti gli atti del procedimento disciplinare n. 777 pfi 19-20, iscritto nel registro dei procedimenti della Procura Federale in data 17.1.2020, avente ad oggetto: "Condotta della società U.S.D. Paolana che ha sottoscritto un accordo economico con l'allenatore Bruno Vittorio Caligiuri disconosciuto dallo stesso allenatore e ritenuto falso a seguito di perizia calligrafica disposta nel corso del giudizio dinanzi al Collegio Arbitrale della LND";
Rilevato che nel corso del procedimento in oggetto sono stati espletati vari atti di indagine, fra i quali appaiono assumere particolare valenza dimostrativa le seguenti acquisizioni documentali:
1) lettera di incarico del 17.1.2020 (prot. 9011/771 pfi 19-20/MDL/ps);
2) lettera di trasmissione atti del Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Dilettanti alla Procura Federale del 21.12.2019, con allegata la copia del fascicolo relativo al ricorso n. 93/89 proposto dall'allenatore CALIGIURI BRUNO VITTORIO nei confronti della società U.S.D. PAOLANA e conclusosi con il lodo arbitrale del 30.5.2019;
3) copia della CTU Grafogiudiziaria (con allegati) redatta dalla Dott.ssa Silvia Passerini su incarico del Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Dilettanti affidato nell'ambito del ricorso n. 93/89;
4) fogli di censimento della U.S.D. PAOLANA relativi alle stagioni sportive 2019-2020, 2018-2019 e 2017-2018 e interrogazione del sistema AS400 relativa a CALIGIURI BRUNO VITTORIO;
Ritenuto che dalla complessiva attività di indagine compiuta e dagli atti sopra indicati sono emerse le seguenti condotte di rilievo disciplinare.
In data 18.12.2018 il Sig. CALIGIURI BRUNO VITTORIO presentava ricorso al Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Dilettanti per ottenere dalla società U.S.D. PAOLANA, per la quale aveva svolto nella stagione sportiva 2017-2018 la funzione di responsabile della prima squadra, il pagamento del residuo (pari a complessivi € 8.395,63) del corrispettivo previsto nell'accordo economico a titolo oneroso del 4.1.2018 (l'accordo, in particolare, prevedeva il pagamento della somma di € 4.000 quale premio di tesseramento annuale, oltre al rimborso dell'indennità chilometrica).
Il Collegio Arbitrale richiedeva al Comitato Regionale Calabria della F.I.G.C.-LND la trasmissione di copia del citato accordo economico e il Comitato inviava la copia di un accordo economico a titolo oneroso datato 4.1.2018 ma diverso da quello prodotto dal Sig. CALIGIURI e copia di una comunicazione, inviata via pec, del 5.1.2018 della società U.S.D. PAOLANA, mediante la quale la società chiedeva di sostituire tale accordo con un altro accordo a titolo gratuito che veniva allegato alla comunicazione.
Nelle proprie prime deduzioni, inviate via pec in data 2.1.2019, la società in questione ribadiva che l'unico accordo sottoscritto con l'allenatore CALIGIURI era l'accordo a titolo gratuito del 4.1.2018 che veniva allegato allo scritto difensivo.
Il Collegio Arbitrale, a questo punto, invitava le parti ad interloquire specificamente in ordine ai diversi accordi economici presenti in atti: la società U.S.D. PAOLANA ribadiva, nella pec dell'11.2.2019, che l'unico accordo stipulato con il Sig. CALIGIURI era quello a titolo gratuito del 4.1.2018 inviato anche al Comitato Regionale Calabria della F.I.G.C.-LND mentre l'allenatore evidenziava che l'unico accordo da lui firmato era quello a titolo oneroso allegato al ricorso introduttivo e inviato con raccomandata del 5.1.2018 al Comitato Regionale Calabria della F.I.G.C.-LND e, disconoscendo le firme apposte sui documenti prodotti dalla società, chiedeva la trasmissione degli atti alla Procura Federale.

Il Collegio Arbitrale, al fine di dirimere la questione dell'autenticità delle firme, affidava alla Dott.ssa Silvia Passerini l'incarico di redigere perizia grafologica per verificare la veridicità delle firme apposte dal Sig. CALIGIURI sui documenti prodotti dalla società U.S.D. PAOLANA (e cioè la richiesta emissione tessera di tecnico e l'accordo economico datati entrambi 4.1.2018).

La grafologa, dopo aver espletato le verifiche necessarie (ivi compreso il saggio grafico), depositava l'elaborato nel quale si evidenziava che "le sottoscrizioni a nome 'Bruno Caligiuri', apposte su due documenti entrambi datati 4.1.2018, non sono riconducibili alla mano dello stesso Caligiuri Bruno Vittorio" (cfr. pag. 175 del fascicolo).

Il Collegio Arbitrale, pertanto, alla luce delle risultanze della perizia grafologica, accoglieva, con il lodo del 30.5.2019, il ricorso del Sig. CALIGIURI e trasmetteva gli atti alla Procura Federale per le valutazioni di competenza in ordine alle firme apposte sui documenti prodotti dalla società U.S.D. PAOLANA e riconosciute come false dalla perizia grafologica.

L'esame della documentazione sopra descritta consente di ritenere provato oggettivamente che la società U.S.D. PAOLANA ha trasmesso, a mezzo pec, in data 5.1.2018 (cfr. pag. del 78 fascicolo) al Comitato Regionale Calabria della F.I.G.C.-LND due documenti (il tesseramento e l'accordo economico gratuito relativi all'allenatore CALIGIURI BRUNO VITTORIO, entrambi datati 4.1.2018, firmati per conto della società U.S.D. PAOLANA dal Presidente LO GATTO GIUSEPPE) recanti le firme dell'allenatore CALIGIURI rivelatesi poi false.

La predetta società, poi, in seguito al ricorso proposto dal CALIGIURI, ha ribadito la veridicità di tali documenti anche nelle deduzioni presentate al Collegio Arbitrale in data 2.1.2019 (alle quali si allegava anche copia dell'accordo economico gratuito del 4.1.2018, cfr. pag. 81 del fascicolo) e in data 11.2.2019 (cfr. pag. 68 del fascicolo).

Pur non essendo allo stato individuabile il soggetto che ha apposto materialmente le firme false sui documenti citati, è evidente che si tratta comunque di una persona riconducibile alla società U.S.D. PAOLANA, società che aveva interesse a depositare presso il Comitato Regionale Calabria della F.I.G.C.-LND un accordo economico a titolo gratuito sostitutivo del reale accordo di natura onerosa intervenuto fra le parti.

L'accordo in questione e la richiesta di tesseramento, come anticipato, sono stati firmati per conto della società dal Presidente LO GATTO GIUSEPPE, il quale, pertanto, trattandosi di documenti che le parti firmano nello stesso momento, era consapevole che il sottoscrittore reale non era l'allenatore CALIGIURI.

Oltre ad aver sottoscritto due documenti consapevole che la firma della controparte era falsa, il Presidente LO GATTO ha pure dapprima inviato, per il tramite del segretario sportivo Pepe Alessandro (rispetto al quale non vi sono elementi idonei che consentano di dimostrare che fosse a conoscenza della falsificazione in esame), mediante la pec del 5.1.2018, al Comitato Regionale Calabria della F.I.G.C.-LND tali documenti falsi, precisando che l'accordo economico da prendere in considerazione era quello gratuito, e successivamente, in sede di ricorso dinanzi al Collegio Arbitrale, con proprie deduzioni, inviate tramite pec, del 2.1.2019 e dell'11.2.2019 ha ribadito la veridicità di tali documenti.

Ed allora il Sig. LO GATTO GIUSEPPE, presidente della società U.S.D. PAOLANA nelle stagioni sportive 2017-2018 e 2018-2019, ha violato il disposto dell'art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore all'epoca dei fatti (art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore), posto che, dopo aver sottoscritto in data 4.1.2018 la richiesta di tesseramento e l'accordo economico relativi all'allenatore CALIGIURI BRUNO VITTORIO, documenti che, come emerso dalla perizia grafologica disposta in sede di giudizio arbitrale, non erano stati firmati dal predetto allenatore ma da altro soggetto (evidentemente riconducibile alla citata compagine sociale), e consapevole della falsità delle firme in questione, inviava in data 5.1.2018 tali documenti falsi al Comitato Regionale Calabria della F.I.G.C.-LND e successivamente, in sede di ricorso dinanzi al Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Dilettanti proposto dal Sig. CALIGIURI BRUNO VITTORIO, ribadiva la veridicità di tali documenti mediante le deduzioni, inviate tramite pec, del 2.1.2019 e dell'11.2.2019;

Ritenuto, pertanto, che dalla complessiva attività di indagine compiuta e dagli atti sopra indicati appaiono emergere i seguenti comportamenti ascrivibili ai seguenti soggetti:

1. Sig. LO GATTO GIUSEPPE, in qualità all'epoca dei fatti (ed anche attualmente) di presidente della società U.S.D. PAOLANA, per rispondere della violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore all'epoca dei fatti (art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore), per: a) avere sottoscritto in data 4.1.2018 la richiesta di tesseramento e l'accordo economico relativi all'allenatore CALIGIURI BRUNO VITTORIO, documenti che, come emerso dalla perizia grafologica disposta dal Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Dilettanti nel procedimento relativo al ricorso n. 93/89 proposto dal Sig. CALIGIURI BRUNO VITTORIO, non erano stati firmati dal predetto allenatore ma da altro soggetto (evidentemente riconducibile alla citata compagine sociale) e successivamente per avere inviato, pur consapevole della falsità delle firme in questione, in data 5.1.2018 tali documenti al Comitato Regionale Calabria della F.I.G.C. - LND; b) avere ribadito, nell'ambito del citato giudizio arbitrale, la veridicità di tali documenti mediante le deduzioni, inviate tramite pec, del 2.1.2019 e dell'11.2.2019 (Fatti commessi in Paola in data 4.1.2018, 5.1.2018, 2.1.2019 e 11.2.2019);

Ritenuto, altresì, che da tale comportamento tenuto dal Sig. LO GATTO GIUSEPPE e dalla condotta del soggetto, riconducibile alla predetta società, che ha materialmente falsificato le firme sui citati documenti, consegue, rispettivamente, la responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore all'epoca dei fatti (art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva vigente), della società U.S.D. PAOLANA;

Vista la comunicazione di conclusione delle indagini inviata al Sig. LO GATTO GIUSEPPE e alla società U.S.D. PAOLANA, dagli stessi regolarmente ricevuta in data 6.2.2020;
Rilevato che, in seguito alla notifica della comunicazione di conclusione delle indagini, il Sig. LO GATTO GIUSEPPE e la società U.S.D. PAOLANA presentavano in data 28.2.2020 istanza di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva definendo in tale modo la loro posizione;
Visto che in data 30.6.2020 la F.I.G.C., in seguito alla trasmissione della relativa informazione alla Procura Generale dello Sport, pubblicava nel proprio C.U. n. 304/AA l'accordo ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva intervenuto fra la Procura Federale e il Sig. LO GATTO GIUSEPPE e la società U.S.D. PAOLANA;
Rilevato che in data 17.9.2020 la F.I.G.C., mediante il C.U. n. 110/AA, dava atto della mancata ottemperanza all'accordo intervenuto da parte della società U.S.D. PAOLANA con conseguente risoluzione dello stesso;
Vista la proposta del Sostituto Procuratore Federale Avv. Vincenzo Cardone;
Visto l'art. 125 del Codice di Giustizia Sportiva;

HA DEFERITO

al TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE presso il Comitato Regionale Calabria:
- la società U.S.D. PAOLANA per rispondere:
a) a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore all'epoca dei fatti (art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente), dei comportamenti del presidente LO GATTO GIUSEPPE, il quale: 1) ha sottoscritto in data 4.1.2018 la richiesta di tesseramento e l'accordo economico relativi all'allenatore CALIGIURI BRUNO VITTORIO, documenti che, come emerso dalla perizia grafologica disposta dal Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Dilettanti nel procedimento relativo al ricorso n. 93/89 proposto dal Sig. CALIGIURI BRUNO VITTORIO, non erano stati firmati dal predetto allenatore ma da altro soggetto (evidentemente riconducibile alla citata compagine sociale) e successivamente per avere inviato, pur consapevole della falsità delle firme in questione, in data 5.1.2018 tali documenti al Comitato Regionale Calabria della F.I.G.C. - LND; 2) ha ribadito, nell'ambito del citato giudizio arbitrale, la veridicità di tali documenti mediante le deduzioni, inviate tramite pec, del 2.1.2019 e dell'11.2.2019 (Fatti commessi in Paola in data 4.1.2018, 5.1.2018, 2.1.2019 e 11.2.2019);
b) a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore all'epoca dei fatti (art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva vigente), dei comportamenti del soggetto, non identificato ma riconducibile alla predetta società, che ha materialmente falsificato le firme del Sig. CALIGIURI BRUNO VITTORIO sulla richiesta di tesseramento e sull'accordo economico del 4.1.2018 (Fatto commesso in Paola in data 4.2.2018).

IL DIBATTIMENTO

Nella riunione del 19 ottobre 2020 è comparso davanti a questo Tribunale Federale Territoriale il Sostituto Procuratore Federale Avv. Nicola Monaco
Per la società U.S.D. PAOLANA è presente il Presidente Giuseppe Lo Gatto assistito dall'Avv. Giuseppe Bruno

LE RICHIESTE DELLA PROCURA FEDERALE

Il Sostituto Procuratore Federale ha ampiamente illustrato i motivi del deferimento ed ha formulato la seguente richiesta:
- per la società U.S.D. PAOLANA l'ammenda di € 1.000,00

I MOTIVI DELLA DECISIONE

Ritiene il Tribunale Federale Territoriale che gli elementi documentali raccolti integrino gli estremi dell'illecito contestato.

P.Q.M.

il Tribunale Federale Territoriale preso atto delle richieste del Sostituto Procuratore Federale e delle risultanze del dibattimento irroga alla società U.S.D. PAOLANA l'ammenda di € 1.000,00.

IL SEGRETARIO
Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE
Saverio Mirarchi